



POR FESR ABRUZZO 2014-2020

Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

Asse III Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza

Asse III Azione 3.5.1 - CUP: C95E17000050009

Avviso

Fondo SAIM - "Fondo Prestiti"
Abruzzo FRI Start (*Fondo Rotativo Imprese*)

Indice

| | |
|---|----|
| DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO | 3 |
| ARTICOLO 1-FINALITÀ..... | 6 |
| ARTICOLO 2-RISORSE DISPONIBILI..... | 7 |
| ARTICOLO 3 – DESTINATARI FINALI..... | 7 |
| ARTICOLO 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ..... | 8 |
| ARTICOLO 5 - VERIFICA SUI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ..... | 11 |
| ARTICOLO 6 - INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI..... | 11 |
| ARTICOLO 7 -TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO..... | 12 |
| ARTICOLO 8 - NATURA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE | 12 |
| ARTICOLO 9 – INTENSITÀ DELL’AGEVOLAZIONE E CUMULO..... | 13 |
| ARTICOLO 10 -MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE..... | 14 |
| ARTICOLO 11 – DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA | 14 |
| ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE..... | 15 |
| ARTICOLO 13 - ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE..... | 15 |
| ARTICOLO 14 – CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ | 16 |
| ARTICOLO 15 - ISTRUTTORIA DI MERITO DELLE DOMANDE..... | 16 |
| ARTICOLO 16 – CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO | 19 |
| ARTICOLO 17 -OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO | 21 |
| ARTICOLO 18 – MODIFICHE DEI PIANI DI INVESTIMENTO..... | 22 |
| ARTICOLO 19 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI | 23 |
| ARTICOLO 20 – CONTROLLI IN LOCO E ISPEZIONI..... | 25 |
| ARTICOLO 21 – REVOCA TOTALE O PARZIALE DEL FINANZIAMENTO | 25 |
| ARTICOLO 22 – PROCEDURA DI REVOCA E RECUPERO DEL FINANZIAMENTO | 26 |
| ARTICOLO 23 – INFORMATIVA A TUTELA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY | 27 |
| ARTICOLO 24 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI GENERALI | 27 |
| ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI FINALI..... | 27 |
| ARTICOLO 26 – DEFINIZIONI..... | 28 |
| ALLEGATO A) – SETTORI DI ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI REG. (UE) N. 1407/2013 (DE MINIMIS). | 31 |

Disposizioni di riferimento

La Fi.R.A. SpA adotta il presente Avviso in coerenza con la seguente normativa:

1. Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
2. Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
3. Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
4. Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
5. Regolamento Delegato (UE) 2019/886 della Commissione del 12 febbraio 2019 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III;
6. Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 così come modificato dal Reg.di Esecuzione (UE) n. 255/2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
7. Regolamento (UE) N. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea gli aiuti «de minimis»;
8. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
9. la Decisione C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con la quale è stato adottato il POR FSER Abruzzo 2014-2020;
10. Deliberazione di Giunta Regionale n. 723 del 9.09.2015, con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 5818 del 13 agosto 2015;
11. Decisione C(2017) 7089 final della Commissione Europea del 17 ottobre 2017, con cui è stato integrato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;
12. Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 24 gennaio 2018, con cui si è preso atto della Decisione C(2017) 7089 final della Commissione Europea del 17 ottobre 2017;
13. Decisione C(2018)18 finale della Commissione Europea del 09 gennaio 2018, con cui è stata approvata la modifica ed integrazione della nuova versione del POR FESR Abruzzo 2014-2020;

14. Deliberazione di Giunta n. 301 del 08.05.2018, con cui si è preso atto della Decisione C(2018)18 finale della Commissione Europea del 09 gennaio 2018;
15. la Decisione C(2019) 1706 finale della Commissione Europea del 28 febbraio 2019, che approva la versione modificata del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
16. la Deliberazione di Giunta n. 335 del 25.03.2019, con cui si è preso atto della Decisione C(2019)1706 finale della Commissione Europea del 28 febbraio 2019;
17. il PTPCT 2019-2021 (Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità), approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 154 del 25.03.2019;
18. il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 della Fi.R.A. SpA approvato con verbale del CdA Fi.R.A. del 05/02/2019;
19. Si.Ge.Co Unico "Sistema di Gestione e Controllo" del POR FSE e del POR FESR della Regione Abruzzo approvato con DGR n. 395 del 18.07.2017, aggiornato con la Determinazione Direttoriale DPA/380 del 27.11.2018;
20. Manuale delle Procedure dell'Autorità di gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, versione 5.0 – Novembre 2018, di cui alla Determinazione Direttoriale DPA/411 del 06.12.2018;
21. Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni approvati con decisione del Comitato di Sorveglianza del 11.04.2019;
22. Vademecum del Fondo dei Fondi SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese) costituito ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.. – Versione 1.0 – Luglio 2019;
23. Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5 febbraio 2018, avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
24. Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e decreto attuativo (D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018);
25. Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 27/12/2017, recante: "POR FESR Abruzzo 2014/2020 - Attuazione degli Strumenti Finanziari mediante l'Istituzione del Fondo dei Fondi. Indirizzi per la individuazione del Soggetto gestore degli Strumenti Finanziari";
26. Determinazione dell'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE n. DPA 246 del 28/12/2017 recante "POR FESR Abruzzo 2014/2020 – Azioni 3.5.1, 3.6.1. Attuazione degli strumenti finanziari attraverso il Fondo dei Fondi SAIM "Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese" di cui al punto 27 dell'art. 2 del Reg. (UE) 1303/2013 con il contributo del POR FESR Abruzzo 2014-2020, con cui è stato disposto l'affidamento della gestione del Fondo di Fondi alla società in house FIRA S.p.A.;
27. Accordo di Finanziamento per la gestione del Fondo di Fondi SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese) istituito con il contributo del POR FESR Abruzzo 2014-2020, stipulato in data 28 dicembre 2017 in conformità allo schema riportato in allegato alla D.G.R n. 833 del 27 dicembre 2017;
28. Primo Addendum all'Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 28.12.2017, stipulato tra la Regione Abruzzo e FIRA S.p.A., il 30.04.2018;
29. Deliberazione di Giunta Regionale n. 834 del 31/10/2018, con la quale, tra l'altro viene approvato il "Programma di Impiego (Fase II) delle risorse destinate ad interventi da attuare con Strumenti Finanziari, nell'ambito delle Azioni 3.5.1 e 3.6.1 dell'Asse III del POR FESR Abruzzo 2014-2020, l'incremento della dotazione del Fondo SAIM istituito dalla D.G.R. n. 833/2017 e l'approvazione

della Schema di Secondo Addendum all'Accordo di finanziamento sottoscritto in data 28.12.2017 come modificato dal Primo Addendum sottoscritto in data 24.04.2018 con Fi.R.A. S.p.A.”

30. Secondo Addendum all'Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 28.12.2017, stipulato tra la Regione Abruzzo e FIRA S.p.A., il 02.11.2018;
31. D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
32. D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”;
33. Legge del 24 dicembre 2012, n° 234 art. 52, “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea”;
34. Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
35. Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) in materia di tutela dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).
36. Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante “Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183”.
37. Aggiornamento e revisione del rapporto finale di valutazione ex ante degli strumenti finanziari del Por FESR 2014/2020 della Regione Abruzzo del 20 gennaio 2020.
38. Deliberazione di Giunta Regionale n. 76 del 18/02/2020, con la quale la Regione ha deliberato il riutilizzo dei rientri del POR FESR 2007-2013 – Strumenti di Ingegneria Finanziaria – Linea di Attività I.2.2 – incrementando la dotazione del Fondo di Fondi SAIM – POR FESR 2014-2020.
39. Terzo Addendum all'Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 28.12.2017, stipulato tra la Regione Abruzzo e FIRA S.p.A., il 30.10.2019.
40. Quarto Addendum all'Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 28.12.2017, stipulato tra la Regione Abruzzo e FIRA S.p.A., il 17/04/2020.
41. Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19.

Premessa

1. La Regione Abruzzo, con D.G.R. n. 833 del 27.12.2017, ha istituito un Fondo dei Fondi denominato SAIM - Fondo Sviluppo Abruzzo per le Imprese, con l'apporto di risorse del POR FESR e di eventuali ulteriori risorse regionali per il conseguimento degli obiettivi specifici descritti dal POR e al fine di gestire in modo unitario, flessibile e professionale gli Strumenti finanziari in base alla Valutazione ex ante prevista ai sensi dell'art. 37 (2) del Reg (UE) n. 1303/2014 così' come modificato dal Reg. UE/Euratom 1046/2018.
2. La gestione del Fondo SAIM è stata affidata a FIRA S.p.A., società in house della Regione Abruzzo.
3. Nell'ambito del Fondo SAIM, al fine di incentivare le start up che intraprendono percorsi virtuosi e innovativi anche con l'obiettivo di consolidare lo sviluppo economico ed accrescere i livelli di occupazione giovanile e femminile, è stato istituito uno Strumento Finanziario ("SF") denominato Fondo Prestiti – alimentato con le risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020 specificamente Asse III – Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza", finalizzato all'erogazione diretta di prestiti ad imprese costituite da non oltre 48 mesi e localizzate nel territorio della Regione Abruzzo.
4. La sezione specifica del Fondo SAIM dedicata ai prestiti, oggetto del presente Avviso è identificata con la denominazione di *Abruzzo FRI Start– Fondo Rotativo Imprese Start*.
5. La sezione del Fondo SAIM dedicata ai prestiti sarà attuata dal Soggetto Gestore per il tramite di una Banca service selezionata a seguito di procedura di evidenza pubblica, che si occuperà del service bancario connesso alla gestione dello strumento finanziario denominato *Abruzzo FRI Start - POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020 Asse III Azione 3.5.1*;

Articolo 1-Finalità

1. Il presente Avviso intende sostenere le imprese di nuova costituzione o costituite da non oltre 48 mesi, che possano portare linfa e nuove prospettive al tessuto produttivo della Regione Abruzzo, incoraggiando così il talento imprenditoriale e l'interesse verso chi intraprende percorsi virtuosi e innovativi e riscontra difficoltà nell'accesso al credito mediante la concessione di prestiti e la concessione di un contributo in conto capitale.
2. L'agevolazione pubblica consiste in un prestito a tasso zero e un contributo in conto capitale per l'attuazione di un progetto di investimento in Abruzzo. Entrambi gli aiuti sono soggetti al regime "*de minimis*". Il prestito è concesso a valere sulle risorse dell'Asse 3 Azione 3.5.1 del POR FESR Abruzzo 2014/2020; il contributo in conto capitale è concesso a valere sulle risorse finanziarie rinvenienti dalla Programmazione 2007-2013 specificamente dall'Azione I.2.2 del POR FESR 2007-2013, approvato con Delibera della Giunta Regionale nr. 76 del 18/02/2020.
3. Le imprese devono avere sede operativa nel territorio abruzzese al momento della presentazione della domanda di ammissione ovvero, qualora in mancanza di sede operativa ne abbiano dichiarato l'impegno in domanda di ammissione, sono tenute, entro 15 giorni dall'accettazione dell'agevolazione, all'inoltro al Soggetto Gestore della visura camerale comprovante l'apertura della sede operativa sul territorio regionale.

Articolo 2-Risorse disponibili

1. Lo strumento finanziario “Abruzzo FRI Start” ha una disponibilità derivante dal piano finanziario dell’azione 3.5.1 del POR FESR Abruzzo 2014-2020 pari a **3.060.354,06 Euro** per prestiti e **874.386,87 Euro** per sovvenzioni, finanziate con le rinvenienze dalla Programmazione 2007-2013 specificamente dall’Azione I.2.2 del POR FESR 2007-2013, approvato con Delibera della Giunta Regionale nr. 76 del 18/02/2020. La predetta dotazione finanziaria potrà essere eventualmente incrementata con ulteriori risorse dell’Asse non appena rese disponibili ai sensi dei vigenti regolamenti o con ulteriori risorse provenienti da altre fonti.

Articolo 3 – Destinatari finali

1. I destinatari finali sono le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)¹, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea con una particolare attenzione a quelle con caratteristiche di innovatività e i liberi professionisti in quanto equiparati ad una PMI ai sensi dell’art. 12 della legge 81 del 22 maggio 2017, che hanno sede operativa nel territorio abruzzese. In caso di mancanza di sede in regione Abruzzo al momento della domanda, il destinatario finale si impegna ad aprirne una, come previsto nell’Allegato 1), e ad inviare al Soggetto Gestore, entro 15 giorni dall’accettazione dell’agevolazione, la visura camerale comprovante l’apertura della sede operativa.
2. In particolare, sono destinatari finali delle risorse del presente Avviso:
 - imprese individuali e liberi professionisti costituiti da non oltre 48 mesi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione, con sede operativa nel territorio abruzzese al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento;
 - società di capitali e società di persone costituite da non oltre 48 mesi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione, con sede operativa nel territorio abruzzese al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento
3. I soggetti richiedenti devono o dovranno esercitare sul territorio della Regione Abruzzo un’attività identificata come prevalente² rientrante in una delle sezioni ATECO ISTAT 2007 - Settori di attività ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “*de minimis*”.

¹ Il Regolamento 1407/2013 “*de minimis*” ha introdotto la nozione di “impresa unica”. L’articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento recita: “Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”.

² Art. 1, comma 2 del reg. 1407/2013 Se un’impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «*de minimis*» concessi a norma di detto regolamento.

4. La data di costituzione coincide:
- a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - b) per le società di persone, con la data di costituzione risultante dall'atto costitutivo;
 - c) per le società di capitali, con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - d) per i liberi professionisti, con la data di inizio attività risultante all'Agenzia delle Entrate.

Articolo 4 - Requisiti di ammissibilità

1. I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:
 - a) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui all'art 2 - Settori di attività ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ("*de minimis*"). Per i liberi professionisti, essere titolari di Partita IVA ed esercitare, in relazione al luogo di esercizio nel territorio regionale, un'attività professionale identificata come prevalente nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui all'art 2 - Settori di attività ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ("*de minimis*");
 - b) avere unità operativa destinataria dell'intervento nel territorio regionale, risultante da visura camerale ovvero presentare una dichiarazione di impegno ad aprire un'unità operativa nel territorio regionale ed inviare al Soggetto Gestore, entro 15 giorni dalla concessione dell'agevolazione, la visura camerale comprovante l'apertura della sede operativa sul territorio regionale;
 - c) dichiarare l'impegno, per i liberi professionisti non esercitanti l'attività in Abruzzo al momento della presentazione della domanda, ad inviare al Soggetto Gestore, nei termini previsti al precedente punto b), il Modello AA9/12 "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)";
 - d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali - tale requisito non si applica ai liberi professionisti;
 - e) non aver subito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;
 - f) non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
 - g) rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "*de minimis*", come risultante a seguito delle verifiche sul registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dal Destinatario Finale in fase di presentazione della domanda;
 - h) essere coerenti con quanto previsto all'art. 4.3 lettera a) del Reg. n.1407/2013 ("*de minimis*");
 - i) possedere i requisiti come definiti all'articolo 3;
 - j) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di

- contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- k) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- m) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- n) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
- o) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
- p) non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010,

- concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
- q) non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - r) non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - s) essere in regola con la Disciplina Antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nella Domanda di Ammissione Allegato 1) del presente Avviso.
 3. L'esclusione per condanne di cui alla lettera k) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
 4. In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il legale rappresentante del destinatario finale, potrà rendere tale dichiarazione e firmarla digitalmente con riferimento anche ai soggetti che ricoprono le cariche richiamate, a condizione che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l'indicazione analitica e nominativa dei predetti soggetti.
 5. Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Abruzzo ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Le imprese straniere devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del medesimo Paese, accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.
 6. Il progetto agevolato deve essere interamente realizzato nella Regione Abruzzo, come dovrà essere attestato dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione.
 7. Il richiedente, inoltre, entro la chiusura del procedimento istruttorio e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del Soggetto Gestore del DURC dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabili attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC).

Articolo 5 - Verifica sui requisiti di ammissibilità

1. Il Soggetto Gestore eserciterà i controlli a campione (10%) necessari a verificare i contenuti delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.2 acquisite in autocertificazione in sede di domanda.

Articolo 6 - Interventi finanziabili e spese ammissibili

1. Gli interventi finanziabili sono:
 - a) realizzazione di nuovi progetti;
 - b) penetrazione di nuovi mercati;
 - c) riorganizzazione aziendale;
 - d) rafforzamento delle attività generali dell'impresa (quali le attività volte a stabilizzare e difendere la posizione di mercato esistente rafforzando la capacità produttiva).
2. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) acquisto di terreni, nel limite del 10% del programma di investimento ammissibile;
 - b) acquisto di immobili dedicati ad attività di impresa, realizzazione di opere murarie ed assimilate funzionalmente correlate agli investimenti e costruzione di nuovi impianti, necessarie all'attività d'impresa, nel limite del 20% del programma d'investimento ammissibile;
 - c) acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, strumenti e sistemi nuovi di fabbrica, dispositivi, software e applicativi digitali e la strumentazione accessoria al loro funzionamento ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa e gestionale dell'impresa; tali beni dovranno essere installati presso la sede dell'unità operativa aziendale che beneficia del sostegno;
 - d) acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
 - e) spese per consulenze nella misura massima del 30% dell'investimento;
 - f) spese per marketing e pubblicità nella misura massima del 20% dell'investimento;
 - g) spese per capitale circolante nella misura del 50% del programma di investimento limitatamente alle spese per materie prime e spese per il personale.
3. Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e dovranno essere regolarmente iscritti in bilancio.
4. Sono in ogni caso esclusi:
 - a) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
 - b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
 - c) i lavori in economia;
 - d) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
 - e) gli interessi passivi;
 - f) i beni acquistati a fini dimostrativi;
 - g) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza

nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;

- h) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- i) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- j) l'avviamento;
- k) beni acquistati con permuta e contributi in natura;
- l) i beni usati;
- m) mezzi targati.

Articolo 7 - Termini di realizzazione del progetto

1. La decorrenza del progetto è stabilita convenzionalmente dalla data della concessione dell'agevolazione, come definita nel successivo art. 16, e lo stesso dovrà concludersi entro 12 mesi.
2. Il progetto dovrà essere rendicontato al Soggetto Gestore con le modalità e nei termini stabiliti al successivo articolo 19.
3. Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste a mezzo PEC al seguente indirizzo firapec@pec.fira.it con istanza adeguatamente motivata al Soggetto Gestore, una sola volta e per un massimo di 2 mesi. Le istanze di proroga, da presentarsi entro la data di conclusione del progetto, dovranno essere valutate e autorizzate dal Soggetto Gestore.
4. Il termine finale corrisponde alla data dell'ultimo pagamento imputato al progetto.
5. I destinatari finali hanno l'obbligo di mantenere l'investimento oggetto di agevolazione e l'unità operativa localizzata in Abruzzo, per i cinque anni successivi all'erogazione del saldo. (art. 71 Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i.).

Articolo 8 - Natura e misura dell'agevolazione

1. Il progetto di investimento è finanziato per il 100% da agevolazione pubblica. L'agevolazione pubblica consiste in:
 - a) Un prestito a tasso zero pari all'80% del progetto d'investimento e di un ammontare compreso tra un minimo di € 35.000,00 e un massimo di € 120.000,00.
Il prestito avrà le seguenti caratteristiche:
 - i. durata minima: 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;
 - ii. durata massima: 72 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;
 - iii. preammortamento: 12 mesi;
 - iv. rimborso: a rate mensili costanti posticipate con decorrenza a partire dal tredicesimo mese successivo alla data di sottoscrizione del contratto.
 - b) Un contributo in conto capitale nella misura del 20% del progetto d'investimento fino ad un massimo di € 30.000,00.

Esempio 1) importo minimo ammissibile del progetto di finanziamento è € 43.750,00 di cui:

€ 35.000,00 a titolo di prestito a tasso zero

€ 8.750,00 a titolo di contributo in conto capitale

Esempio 2) importo massimo ammissibile del progetto di finanziamento è € 150.000,00 di cui:

€ 120.000,00 a titolo di prestito a tasso zero

€ 30.000 a titolo di contributo in conto capitale

2. Il piano d'investimento avrà pertanto una copertura del 80% con il prestito a tasso zero e del 20% con il contributo in conto capitale.
3. Sono ammissibili progetti d'investimento con importo superiore ad € 150.000,00 fermi restando i limiti dell'agevolazione massima concedibile di cui al precedente punto 1).
4. Il Soggetto Gestore, per il tramite della Banca Service, tratterà i dati relativi al finanziamento nel rispetto degli adempimenti disposti dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario, con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi (Centrale Rischi di Banca d'Italia e CRIF).

Il valore minimo del progetto d'investimento presentato a valere sul presente Avviso non deve essere inferiore ad euro 43.750,00 pena la revoca.

Articolo 9 – Intensità dell'agevolazione e cumulo

1. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».
2. Il valore nominale dell'aiuto concesso è pari alla somma del contributo in conto capitale e degli interessi calcolati per l'intera durata del finanziamento accordato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c) del Reg. n. 1407/2013). I tassi di interesse di riferimento e di conseguenza l'Equivalente Sovvenzione Lorda ("ESL") concessa, saranno calcolati secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari vigenti.
3. I proponenti dovranno fornire informazioni complete relative a qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ottenuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso nel rispetto del principio del divieto di cumulo delle agevolazioni, per gli adempimenti di cui al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).
4. L'Autorità Responsabile della registrazione del regime di aiuti secondo quanto previsto nel D.M. 31.05.2017 nr.115 all'art. 1 co. 1 lettera q) è la Regione Abruzzo, Dipartimento dello Sviluppo Economico, mentre il soggetto concedente l'aiuto, secondo quanto previsto all'art. 1 co. 1 lettera r), è il Soggetto Gestore Fira spa.
5. L'equivalente sovvenzione lorda (ESL) dovrà rientrare nei massimali previsti dal Reg. (UE) 1407/2013 (cd. «*de minimis*»).
6. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le stesse spese ammissibili.
7. Il Soggetto Gestore comunica ai Destinatari Finali l'importo, anche espresso in ESL, dell'agevolazione complessivamente ricevuta.

Articolo 10 -Modalità e termini per la presentazione delle candidature

1. La candidatura, a valere sul presente Avviso, può essere presentata esclusivamente a mezzo di apposita piattaforma informatica raggiungibile tramite il sito www.fira.it ove saranno riportate le istruzioni necessarie per il caricamento della stessa.
2. La data di presentazione della domanda decorrerà dalle ore 9:00 del giorno **29 giugno 2020** e fino alle ore 12:00 del giorno **29 luglio 2020**.
3. La candidatura per l'ammissione all'agevolazione, sotto pena di inammissibilità è formulata attraverso l'invio dei seguenti documenti:
 - a) Domanda di Ammissione all'agevolazione firmata digitalmente dal legale rappresentante (Allegato n. 1);
 - b) Documentazione a corredo della domanda come prevista all'art.11 dell'Avviso.
4. La Domanda di Ammissione e la documentazione a corredo devono essere redatti, sotto pena di inammissibilità, utilizzando, laddove previsti, esclusivamente i modelli allegati al presente Avviso Pubblico. E' obbligatoria l'indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, a mezzo del quale sono gestite tutte le comunicazioni successive. È esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l'inammissibilità della domanda.
5. La Domanda di Ammissione all'agevolazione prevista dal presente Avviso Pubblico e gli Allegati e la documentazione a corredo, devono essere inviati congiuntamente a mezzo di un'unica trasmissione.
6. La piattaforma di caricamento dei suddetti documenti sarà resa disponibile nell'intervallo temporale di cui al punto 2 del presente articolo. Il presente Avviso sarà pubblicato sul B.U.R.A.T., sul sito della Fi.R.A. S.p.A. e sul sito della Regione Abruzzo.
7. La Domanda di Ammissione è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene perfezionato mediante l'inserimento del numero di identificazione della marca da bollo da € 16,00 nell'apposito campo previsto nell'Allegato 1. I Destinatari Finali devono compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione richiesta.
8. Si precisa che la domanda contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti agli articoli 3 e 4 del presente Avviso.

Articolo 11 – Documentazione a corredo della domanda

1. A corredo della Domanda di Ammissione (Allegato 1) occorre caricare sulla piattaforma la seguente documentazione:
 - a) Business Plan “BP” (Allegato 2) che dovrà contenere:
 - i. Descrizione dell'impresa e della sua attività;
 - ii. Descrizione della compagine sociale;
 - iii. Descrizione del mercato di riferimento in termini di dimensione della domanda quota di mercato della società e sua difendibilità;
 - iv. Analisi dei competitors ed individuazione della clientela target;
 - v. Struttura patrimoniale, finanziaria e/o economica dell'impresa attuale e prospettica;
 - vi. Capacità dell'impresa di dimostrare una stabilità nella generazione di flussi di cassa

- futuri, in grado di garantire il rimborso del finanziamento richiesto;
- vii. Fattibilità economico/finanziaria del piano di impresa proposto e relativa sostenibilità.
- b) Piano degli Investimenti (Allegati 3 e 3 bis) che dovrà contenere:
- i. Descrizione del progetto d'investimento da realizzare con il contributo del presente avviso in coerenza con l'attività aziendale;
 - ii. Elencazione delle spese da sostenere e relativa documentazione economica di progetto relativa all'investimento da realizzare: a titolo esemplificativo preliminare di vendita, computo metrico, preventivi, bozza di contratto, lettere di incarico;
 - iii. Preventivi di spesa completi di data, intestati al richiedente, redatti su carta intestata del fornitore e da questi sottoscritti con l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e sconti, della data di consegna e dei termini di pagamento.
- c) Curriculum vitae dei proponenti in formato europeo;
- d) Documentazione necessaria per la valutazione della capacità di rimborso:
- i. per le sole società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa, del rendiconto finanziario, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale, qualora disponibili;
 - ii. per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi, e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime;
 - iii. per le sole imprese in contabilità semplificata, inclusi i liberi professionisti: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime e copia del modello unico dei soci;
- e) Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (Modello AA9/12) resa all'Agenzia delle Entrate, in caso di domanda presentata da liberi professionisti;
- f) Visura camerale della CCIAA rilasciata non oltre 3 mesi prima dalla data di presentazione della domanda o certificato di rilascio della Partita IVA se libero professionista;
- g) In caso di impresa straniera priva di unità operativa in Abruzzo al momento della presentazione della domanda, documentazione prevista all'art.4.5 del presente Avviso.

Articolo 12 – Modalità di valutazione delle domande

1. La valutazione è articolata in due fasi:
 - a) L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti all'interno dell'articolo 10 del presente Avviso e la completezza della documentazione a corredo della domanda di cui all'articolo 11;
 - b) L'istruttoria di merito dell'impresa proponente, del BP e del piano d'investimento presentato a valere sul presente avviso è volta alla valutazione, oltre che dell'impresa proponente, anche della qualità progettuale e della sostenibilità del piano presentato.

Articolo 13 - Istruttoria di ammissibilità delle domande

1. L'istruttoria di ammissibilità delle domande di finanziamento è svolta dal Soggetto Gestore, secondo

l'ordine cronologico di presentazione della domanda, entro 60 giorni dalla chiusura dell'Avviso Pubblico salvo eventuali sospensioni per le richieste di integrazioni.

2. Qualora il Soggetto Gestore nel corso dell'esame formale delle domande ricevute dovesse richiedere integrazioni (dati, documenti, chiarimenti o approfondimenti) le stesse dovranno essere inviate al Soggetto gestore a mezzo PEC al seguente indirizzo firapec@pec.fira.it, entro 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta richiesta di integrazione.

Articolo 14 – Cause di inammissibilità

1. Costituiscono cause di non ammissione alle agevolazioni:
 - a) la mancata presentazione della Domanda di Ammissione (Allegato 1) secondo i termini e le modalità stabiliti agli artt. 10 e 11 del presente Avviso;
 - b) la mancata o errata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Domanda di Ammissione (Allegato 1);
 - c) la carenza e l'irregolarità formale anche di uno solo degli Allegati 2 e 3;
 - d) l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti agli articoli 3 e 4.

Articolo 15 - Istruttoria di Merito delle domande

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria formale, il Soggetto Gestore richiederà al proponente la certificazione della visura della propria posizione rilasciata dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia e dalla CRIF che dovrà pervenire, a pena di revoca, entro 20 giorni dalla suddetta richiesta.
2. Le domande ritenute ammissibili formalmente saranno valutate da un'apposita Commissione di Valutazione, entro il termine di 120 giorni dalla data di approvazione degli elenchi da parte del Consiglio di Amministrazione del Soggetto Gestore.
3. La valutazione è finalizzata a verificare preliminarmente la qualità dell'impresa proponente, il Business Plan, il piano d'investimento da realizzare con le agevolazioni del presente Avviso e in generale la corrispondenza del progetto medesimo alle finalità ed agli obiettivi di cui al presente Avviso.
4. La valutazione verrà effettuata, in base alla rispondenza dei progetti ai seguenti criteri e sub-criteri conformi al documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni POR FESR 2014-2020" approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 11 aprile 2019, nello specifico essi si articolano come segue:

CRITERI DI SELEZIONE

| CRITERIO | AMBITO DI VALUTAZIONE | ELEMENTI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE | CRITERIO | PUNTEGGIO |
|---|------------------------|---|---------------|-----------------|
| Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi | TEAM PROPONENTE (0-20) | Qualità del team proponente in termini di esperienza maturata nel settore e competenza distintiva (da 0 a 10) | ottima | 10 |
| | | | buona | da 7 a 9 |
| | | | sufficiente | da 4 a 6 |
| | | | insufficiente | da 1 a 3 |
| | | | scarsa | 0 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|-----------|
| | | | ottima | 10 | |
| | | Descrizione ed adeguatezza della struttura organizzativa attuale e individuazione delle nuove potenziali risorse da coinvolgere (da 0 a 10) | buona | da 7 a 9 | |
| | | | sufficiente | da 4 a 6 | |
| | | | insufficiente | da 1 a 3 | |
| | | | scarsa | 0 | |
| | | | | | |
| | VALUTAZIONE DELL'IMPRESA E DEL SUO BUSINESS PLAN (0-32) | Completezza informativa del Business Plan descrittivo e numerico e attendibilità delle ipotesi formulate rispetto a: | | | |
| | | - Impresa costituita ex novo nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente Avviso e la data di presentazione della domanda di ammissione (da 0 a 2) | si | 2 | |
| | | | no | 0 | |
| | | - Descrizione dell'attività aziendale (da 0 a 10) | ottima | 10 | |
| | | | buona | da 7 a 9 | |
| | | | sufficiente | da 4 a 6 | |
| | | | insufficiente | da 1 a 3 | |
| | | | scarsa | 0 | |
| | | - Descrizione del mercato di riferimento in termini di dimensione della domanda, quota di mercato della società e sua difendibilità, analisi dei competitors ed individuazione della clientela target (da 0 a 10) | ottima | 10 | |
| | | | buona | da 7 a 9 | |
| | | | sufficiente | da 4 a 6 | |
| | | | insufficiente | da 1 a 3 | |
| | | | scarsa | 0 | |
| | | - Capacità di rimborso da parte del destinatario finale e Risultanze della Centrale Rischi di Banca d'Italia e del CRIF; Struttura patrimoniale, finanziaria e/o economica dell'impresa, attuale e prospettica e capacità dell'impresa di dimostrare una stabilità nella generazione di flussi di cassa futuri, in grado di garantire il rimborso del finanziamento richiesto (da 0 a 10) | ottima | 10 | |
| | | | buona | da 7 a 9 | |
| | | | sufficiente | da 4 a 8 | |
| | | | insufficiente | da 1 a 3 | |
| | | | scarsa | 0 | |
| | | PIANO DI INVESTIMENTO (0-40) | Descrizione del progetto in termini di: | | |
| | | | - Obiettivi e tempi di realizzazione (da 0 a 10) | ottima | 10 |
| | buona | | | da 7 a 9 | |
| | sufficiente | | | da 4 a 6 | |
| | insufficiente | | | da 1 a 3 | |

| | | | | |
|--|---|---|---|-------------------|
| | | | scarsa | 0 |
| | | - Qualità e chiarezza espositiva del piano degli investimenti proposto (da 0 a 5) | adeguata | da 3 a 5 |
| | | | non adeguata | da 0 a 2 |
| | | - Grado di innovatività e originalità dell'idea progettuale, sviluppi previsti (da 0 a 10) | ottima | 10 |
| | | | buona | da 7 a 9 |
| | | | sufficiente | da 4 a 6 |
| | | | insufficiente | da 1 a 3 |
| | | | scarsa | 0 |
| | | - Fattibilità economico finanziaria del piano degli investimenti, coerenza con il progetto proposto e con il BP aziendale (da 0 a 15) | ottima | 15 |
| | | | buona | da 10 a 14 |
| | | | sufficiente | da 5 a 9 |
| | | | insufficiente | da 1 a 4 |
| | | | scarsa | 0 |
| Impatto socioeconomico in termini di politiche orizzontali | CAPACITÀ DI CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DI NUOVA OCCUPAZIONE (0-1,5) | Incremento occupazionale (da 0 a 0,5) | zero unità | 0 |
| | | | una o più unità | 0,5 |
| | | Incremento occupazionale femminile e/o giovanile (fino ad anni 35) (da 0 a 1) | zero unità | 0 |
| | | | una o più unità femminili e/o giovanili | 1 |
| Rispondenza del progetto/operazione agli indicatori di realizzazione e di risultato, così come ad altre finalità specifiche | CAPACITÀ DI SOSTENERE LE POLITICHE DI SVILUPPO ECO SOSTENIBILE (0-3,5) | Risultati attesi in termini di impatto territoriale e di capacità della proposta progettuale di contribuire alla sostenibilità ambientale (da 0 a 3,5) | adeguata | da 2 a 3,5 |
| | | | non adeguata | da 0 a 1 |
| | CAPACITÀ DI CONTRIBUIRE ALLE STRATEGIE REGIONALI DI SVILUPPO (0-3) | Capacità di contribuire alla realizzazione della strategia per le Aree Interne (da 0 a 3) | adeguata | da 2 a 3 |
| | | | non adeguata | da 0 a 1 |
| PUNTEGGIO MASSIMO | | | | 100 |

CRITERI DI PREMIALITA'

| CRITERIO DI PREMIALITA' | GIUDIZIO | PUNTEGGIO |
|---|-----------------|------------------|
| Integrazione con la pertinente area tematica della S3 regionale | SI | 0,2 |
| | NO | 0 |
| Adesione a un contratto di rete o appartenenza ad uno dei Poli di Innovazione | SI | 0,1 |
| | NO | 0 |
| Presenza tra i proponenti di almeno una componente femminile, giovanile (fino ad anni 35) e/o persone fuoriuscite dal mercato del lavoro a seguito di crisi aziendali | SI | 0,2 |
| | NO | 0 |
| PUNTEGGIO MASSIMO | | 0,5 |

I punteggi di premialità riguardano ulteriori aspetti contenutistici delle proposte progettuali, dei quali si terrà conto in caso di parità di punteggio attribuito con i criteri di selezione, allo scopo di “premiare” le proposte maggiormente qualificanti. In caso persista una parità di punteggio anche a seguito dell’attribuzione dei punteggi di premialità, al fine di determinare il posizionamento in graduatoria, si seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

I punteggi relativi all’incremento occupazionale sono attribuibili in funzione di unità di lavoro espresse secondo il criterio del FTE ovvero del Full time Equivalent, così come definito nel successivo art.26.

5. La valutazione viene effettuata da una Commissione Tecnica nominata con atto del Consiglio di Amministrazione di Fi.R.A e composta da 3 membri di cui: un componente designato dal Soggetto Gestore; un componente individuato dal Soggetto Gestore all’interno di una lista di esperti in possesso di consolidata e pluriennale esperienza maturata nell’ambito aziendalistico; un componente designato dalla Banca Service, con competenza in materia di valutazione e concessione di finanziamenti alle imprese .
Sarà facoltà della Commissione, per progetti con particolari specificità, avvalersi del supporto di esperti in materia. La Regione partecipa ai Lavori della Commissione con un proprio rappresentante in qualità di osservatore esterno.
6. Ai fini della valutazione della qualità d’impresa e del progetto d’investimento, la Commissione può richiedere documenti integrativi, da ricevere entro e non oltre 10 giorni, e/o convocare i proponenti per una audizione e/o recarsi, previo accordo con il proponente, presso la/le sede/i dello stesso.
7. Le domande saranno considerate finanziabili con il conseguimento di un punteggio minimo di almeno 50 punti totali ottenuti dalla somma dei punteggi assegnati fra i “Criteri di selezione”.
8. Sulla base del superamento dei valori soglia definiti al comma 7, adeguatamente motivati, la Commissione di valutazione comunica al Soggetto Gestore l’elenco delle operazioni ammesse a finanziamento e l’elenco delle operazioni non ammesse a finanziamento.
9. La valutazione si conclude con la redazione della graduatoria provvisoria che viene deliberata dal CdA del Soggetto Gestore e pubblicata sul sito del Soggetto Gestore e della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it.
10. In caso di sopravvenute risorse disponibili il soggetto gestore si riserva di mantenere la validità della graduatoria e di provvedere allo scorrimento della stessa nei limiti della disponibilità finanziaria sopravvenuta.

Articolo 16 – Concessione ed erogazione del finanziamento

1. A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, il destinatario finale provvederà, entro 10 giorni, all’accettazione dell’aiuto secondo lo schema previsto all’Allegato 5 dell’Avviso; la mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.
2. Ricevuta l’accettazione dell’aiuto da parte del destinatario finale, il Soggetto Gestore procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione dell’atto di concessione definitivo (graduatoria definitiva) che recherà il codice di concessione RNA-COR e del CUP del progetto.
3. La data di concessione dell’aiuto, anche per le finalità di cui al Reg.UE 1407/2013, corrisponde alla data di approvazione, da parte del Soggetto Gestore, dell’atto recante la graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto, fermo restando che saranno ammesse

- le spese documentate, previste nel progetto di investimento, aventi data successiva a quella di presentazione della Domanda.
4. Entro 15 giorni dalla data di concessione e comunque prima dell'erogazione del primo pagamento, il destinatario finale provvederà, anche in relazione agli impegni assunti in sede di domanda, ad inoltrare al Soggetto Gestore copia della visura camerale/ Modello AA9/12 comprovante l'apertura della sede operativa sul territorio regionale.
 5. Entro 90 giorni dalla data di concessione, verrà sottoscritto il contratto di finanziamento tra il destinatario finale e la Banca Service.
 6. Prima della sottoscrizione del contratto, il Soggetto Gestore e/o la Banca Service effettueranno richieste/verifiche in merito:
 - a) alla regolarità contributiva del destinatario finale;
 - b) ai poteri di firma del soggetto firmatario;
 - c) all'apertura del conto corrente dedicato;
 - d) alla regolarità sulla disciplina dell'antiriciclaggio e all'adeguata verifica della clientela.
 7. La data di efficacia del contratto corrisponde alla data di sottoscrizione dello stesso. La mancata sottoscrizione del contratto da parte del destinatario finale entro i termini previsti al comma 5 comporta la revoca del finanziamento concesso.
 8. In caso di esito negativo dei controlli effettuati in merito alla regolarità contributiva, è concesso, al destinatario finale, un termine di 30 giorni per regolarizzarsi, per poi procedere al perfezionamento del contratto. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato ci sarà la revoca dell'agevolazione.
 9. In caso di esito positivo delle verifiche, l'agevolazione pubblica, pari al 100% del progetto ammesso (80% prestito + 20% contributo in conto capitale), verrà erogata in due tranches con le seguenti modalità:

PRESTITO A TASSO ZERO:

a) I TRANCHE

Natura e misura dell'agevolazione: prestito a tasso zero ammesso a beneficio.

Tempistica di erogazione: successivamente alla stipula del contratto di finanziamento.

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE:

b) II TRANCHE

Natura dell'agevolazione: 20% del valore progettuale sotto forma di contributo in conto capitale.

Tempistica di erogazione: successivamente alla validazione, da parte del Soggetto Gestore, della rendicontazione del 100% del piano di investimenti che attesti la conclusione dell'intero progetto nei termini previsti dal bando.

MODALITA' E TEMPISTICA PER LA RENDICONTAZIONE:

Il 100% del piano degli investimenti (I e II Tranche) come sopra definite, dovrà essere rendicontato entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di conclusione del progetto,

L'erogazione dell'agevolazione pubblica sarà trasferita al singolo destinatario finale a valere su un conto corrente dedicato ai sensi del presente Avviso.

Articolo 17 -Obblighi derivanti dall'ammissione al finanziamento

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i destinatari finali sono, pena la revoca, altresì obbligati a:
 - a) assicurare che le attività siano realizzate in conformità alle finalità poste dall'Avviso e agli obiettivi sostanziali del Progetto presentato e approvato e che eventuali elementi di variazioni siano stati preventivamente approvati dal Soggetto Gestore;
 - b) assicurare che il Progetto venga realizzato per almeno l'80% della spesa complessiva ammessa. La percentuale di realizzazione viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati
 - c) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 3 e 4 dal momento di presentazione della Domanda fino all'erogazione del saldo dell'intera agevolazione pubblica;
 - d) assicurare che le attività previste dal Progetto si concludano entro il termine ultimo di realizzazione del Progetto di cui all'articolo 7;
 - e) mantenere la Sede Operativa e/o Unità Locale in Abruzzo per una durata non inferiore a cinque anni dalla data di conclusione del Progetto;
 - f) non delocalizzare l'attività economica specificamente incentivata (anche in parte) in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione del Progetto ai sensi del D.L. n. 87/2018;
 - g) archiviare e conservare tutta la documentazione riferibile all'iniziativa progettuale e alle relative spese sostenute presso la propria sede, per almeno 10 anni dalla data di conclusione del progetto e nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013 e s.m.i., che consente la conservazione dei documenti, oltre che in originale, anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati.
 - h) La documentazione di cui sopra è la seguente:
 - i. copia della domanda di ammissione corredata dalla documentazione prevista all'art. 11 del presente avviso;
 - ii. copia delle fatture e degli altri documenti giustificativi probatori equivalenti, debitamente quietanzati;
 - iii. estratti conto bancari/postali a dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei documenti elencati al precedente punto. Non è ammessa la lista movimenti bancari/postali in quanto tale documento non costituisce in alcun modo rendicontazione ufficiale dei movimenti di conto corrente
 - i) tenere una contabilità separata o una codifica contabile adeguata (art.125, lett. b) Reg. (UE) n. 1303/2013) distinta per forma di sostegno – prestito e contributo in conto capitale - per tutte le transazioni relative all'operazione e a comunicare alla Banca Service e a Fi.R.A. SpA gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - j) rispettare le disposizioni in materia di cumulo, di cui all'art.9;
 - k) rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento; in particolare per le agevolazioni cofinanziate dalla CE, il destinatario finale è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. in particolare nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" e nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 821/2014

e s.m.i.. Il Soggetto Gestore FIRA SpA fornisce sul sito web www.fira.it nella sezione dedicata al Fondo Prestiti – Abruzzo FRI START tutte le informazioni ed indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione Europea e degli altri loghi di riconoscibilità del fondo FESR;

- l) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dal Soggetto Gestore, dalla Regione Abruzzo e/o da Soggetti terzi delegati;
- m) consentire al Soggetto Gestore, alla Regione Abruzzo e/o ai soggetti terzi delegati preposti alla verifica del corretto andamento dell'agevolazione concessa, di effettuare, in qualunque momento, verifiche, controlli, accertamenti documentali, ispezioni e sopralluoghi presso l'impresa destinataria, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dell'iniziativa progettuale ammessa e l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Avviso, nonché di richiedere in qualsiasi momento informazioni e dati sull'agevolazione concessa;
- n) conservare, nel fascicolo di progetto, l'originale della marca da bollo utilizzata per la Domanda di Ammissione debitamente annullata.

Articolo 18 – Modifiche dei piani di investimento

1. Le richieste di variazione devono essere adeguatamente motivate, richieste e autorizzate secondo lo schema previsto agli Allegati 8 e 8 bis e possono riguardare il costo totale del piano di investimento e/o la ripartizione per voci di spesa tenendo in debita considerazione che:
 - i. il contributo pubblico totale del progetto non può subire aumenti rispetto all'importo dell'agevolazione ammessa indicata nella comunicazione di concessione;
 - ii. le proroghe temporali sull'esecuzione del progetto sono autorizzate alle condizioni indicate all'art. 7;
 - iii. le richieste di modifica dovranno rispettare i limiti di cui all'art. 6;
 - iv. il progetto dovrà essere realizzato almeno nella misura del 80% del progetto ammesso, a pena di revoca. In ogni caso la rimodulazione del 20% del costo totale del piano d'investimento sarà ammissibile solo per progetti di importo superiore ad € 54.687,50 (tenuto conto di quanto previsto all'art.8, comma 6);
 - v. fermo restando il limite massimo dell'importo dell'agevolazione concessa per la realizzazione del progetto di investimento, potranno essere accettate variazioni su ogni singola tipologia di spesa di cui all'art. 6, che non alterino gli obiettivi del programma, fino ad uno scostamento non superiore al 20% del costo ammesso per ogni singola voce di spesa e, comunque, sempre nel rispetto dei limiti percentuali stabiliti dall'Avviso per le tipologie di spesa e costi ammissibili.
2. Le richieste di variazione devono essere presentate a mezzo PEC al seguente indirizzo firapec@pec.fira.it e sono sottoposte a istruttoria ed autorizzazione da parte del Soggetto Gestore.
3. Le variazioni relative a forma giuridica, denominazione, sede o unità locale destinatarie dell'intervento e titolare effettivo devono essere comunicate, in forma di istanza al seguente indirizzo PEC firapec@pec.fira.it e sono sottoposte ad autorizzazione da parte del Soggetto Gestore.
4. La modifica progettuale che comporta la riduzione del costo totale del progetto di investimento, nei limiti previsti nel presente articolo, comporta una revoca parziale dell'agevolazione; l'importo dell'agevolazione verrà proporzionalmente rimodulato sia nella quota parte relativa al finanziamento a tasso zero, sia rispetto al contributo in conto capitale. La rimodulazione del finanziamento

comporta la revoca parziale dell'agevolazione e costituisce in capo al Soggetto Gestore il diritto ad esigere l'immediato rimborso dell'importo oggetto di revoca.

5. Il Soggetto Gestore, per le attività di recupero, potrà avvalersi dell'iscrizione a ruolo, mediante il supporto di appositi Enti di riscossione.

Articolo 19 – Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

1. Il destinatario finale ha l'obbligo di rendicontare l'investimento effettuato, al fine di dimostrare di aver utilizzato l'agevolazione ottenuta per la finalità cui è destinata, entro 60 giorni dalla data di completamento dell'investimento stesso, fermi restando i termini indicati nell'art. 8 del presente Avviso, pena la revoca del beneficio del termine e la decadenza dell'agevolazione, con conseguente obbligo di restituzione del prestito a tasso zero residuo.
2. La data di conclusione del progetto coincide con la data dell'ultimo pagamento imputato al progetto.
3. Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai destinatari finali (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero).
4. La spesa deve essere giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate al destinatario finale e comprovanti l'effettivo pagamento da parte del destinatario finale stesso nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed il termine di conclusione del progetto.
5. Il destinatario finale è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati in conformità con quanto previsto dall'art. 6.4 del Reg (UE) 1407/2013 ovvero l'obbligo di conservazione della documentazione di spesa per almeno dieci esercizi finanziari successivi a quello della concessione degli aiuti "*de minimis*".
Tutti i giustificativi di spesa riconducibili alle spese di investimento ammesse devono riportare nell'oggetto il CUP (Codice Unico di Progetto) e la seguente dicitura:
"Documento contabile finanziato a valere sul POR FESR Abruzzo 2014 - 2020 – Sezione Prestiti del Fondo dei Fondi SAIM – Abruzzo FRI Start - Azione 3.5.1 ammesso per l'intero importo o per l'importo di Euro"
6. Per i documenti di spesa antecedenti la data di concessione, in sostituzione del CUP, dovranno essere riportati, il numero identificativo del progetto assegnato dal sistema e la sua denominazione.
7. La rendicontazione deve essere trasmessa al Soggetto Gestore all' indirizzo PEC firapec@pec.fira.it secondo le modalità di seguito riportate e dietro presentazione della seguente documentazione:
 - a) Rendicontazione del 100% del piano degli investimenti (I e II Tranche) entro e non oltre i 60 giorni successivi la data di conclusione del progetto:
 - i. relazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante la realizzazione del 100% del piano degli investimenti (I – II Tranche);
 - ii. dichiarazione di fine lavori, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, con indicazione della data del primo e dell'ultimo pagamento effettuato;
 - iii. prospetto riepilogativo delle spese sostenute per le due Tranche con il riferimento ai giustificativi di spesa, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (secondo gli Allegati 7 e 7 bis);
 - iv. giustificativi di spesa o altri documenti di equivalente valore probatorio, relativi alla I e alla II Tranche di pagamento, con esplicita descrizione della spesa effettuata contenuti

- la dicitura di cui al precedente punto 5 ad eccezione delle spese sostenute per il capitale circolante;
- v. titoli di pagamento dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredati da estratti conto bancari attestanti l'effettivo e definitivo esborso finanziario ad eccezione delle spese sostenute per il capitale circolante;
 - vi. dichiarazione liberatoria dei fornitori (Allegato 9) ad eccezione delle spese sostenute per il capitale circolante;
 - vii. autodichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i ai sensi del D.lgs 231/2007, sottoscritta dal titolare effettivo e accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità (Allegato 6);
 - viii. in caso di incremento occupazionale:
 - copia del Libro Unico del Lavoro (LUL) relativo alla mensilità di presentazione della domanda di agevolazione;
 - copia del Libro Unico del Lavoro (LUL) relativo alla mensilità successiva alla data di conclusione del programma di investimento.

In caso di mancato raggiungimento dell'impegno occupazionale come dichiarato all'Allegato 2) della Domanda di Ammissione, al destinatario finale sarà decurtato il relativo punteggio ottenuto in Valutazione. Qualora tale decurtazione comporti quanto previsto al successivo art. 21.1. p) il destinatario finale subirà la revoca dell'intera agevolazione.

8. Tutte le spese e i costi devono:
 - i. essere espressamente e strettamente attinenti all'investimento ammesso ai sensi del presente Avviso;
 - ii. essere riconducibili a beni materiali ed immateriali localizzati nella Regione Abruzzo;
 - iii. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e la connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - iv. essere effettivamente sostenuti e giustificati da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - v. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
 - vi. essere registrati o con adeguata codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabili, ferme restando le norme contabili nazionali e quanto previsto al precedente art.17 lettera i);
 - vii. essere pagati mediante bonifico bancario, bonifico postale e RiBa. elettronica; le spese rendicontate sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quella indicata non sono considerate ammissibili;
9. I documenti relativi alla realizzazione dell'investimento devono essere comunque tenuti a disposizione del Soggetto Gestore per tutta la durata dell'agevolazione o comunque per i 5 anni successivi alla conclusione del progetto, e sono verificati in sede di eventuale sopralluogo per la verifica tecnica e amministrativa dell'investimento presentato, da parte del Soggetto Gestore della Regione Abruzzo e/o di soggetti terzi delegati preposti alle verifiche.
10. Qualora la documentazione sia incompleta il Soggetto Gestore provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che sono fornite dal destinatario finale nei 15 giorni successivi alla ricezione della

- richiesta. Qualora il destinatario finale adempia parzialmente alla richiesta, il Soggetto Gestore prosegue con le attività istruttorie sulla base della documentazione in suo possesso.
11. Qualora a seguito delle verifiche della documentazione e dei controlli effettuati dal Soggetto gestore nell'ambito dell'istruttoria della rendicontazione finale, l'investimento risulti realizzato per un importo inferiore a quello ammesso, ma comunque nel limite dell'80% e coerente con quanto approvato, nonché organico e funzionale, il Soggetto gestore provvede a rideterminare l'aiuto spettante ed a comunicarlo al destinatario finale assumendo i necessari atti amministrativi di revoca parziale; in occasione della prima rata in scadenza successivamente alla assunzione di tali atti, il Soggetto Gestore addebita al destinatario finale il differenziale legato al minor investimento agevolabile a seguito dalla ricognizione del debito. Il contratto di finanziamento resta pertanto valido e rimangono validi tutti gli obblighi derivanti per il destinatario finale dallo stesso contratto e dal presente Avviso.
 12. Qualora il destinatario finale non abbia presentato la rendicontazione entro i termini e con le modalità sopra indicate, non abbia realizzato il progetto di investimento o ne abbia realizzato solo una parte pregiudicandone l'organicità e la funzionalità e il risultato atteso, e comunque in tutti i casi in cui le risorse erogate siano state utilizzate per finalità diverse da quelle cui erano destinate, il Soggetto gestore provvede a comunicare al destinatario finale l'avvio del procedimento di revoca. In tal caso si applica quanto previsto dal successivo art. 22.

Articolo 20 – Controlli in loco e ispezioni

1. Il Soggetto Gestore procede, nel rispetto del Vademecum del Fondo dei Fondi SAIM – Versione luglio 2019, ai controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'Avviso.
2. I destinatari finali dovranno, inoltre, consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.
3. L'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, che svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, può in qualsiasi momento chiedere ai soggetti destinatari di fornire, a pena di revoca, piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione degli interventi.
4. I destinatari finali sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del POR FESR 2014-2020.

Articolo 21 – Revoca totale o parziale del finanziamento

1. Costituiscono cause di decadenza dell'agevolazione e conseguente revoca totale del finanziamento:
 - a) mancata ricezione entro i termini della documentazione di cui all'art.15.1;
 - b) esito negativo dei controlli previsti all'art. 20 e/o mancata messa a disposizione di quanto richiesto ai sensi dell'art. 20 del presente Avviso;
 - c) il rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - d) perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti agli articoli 3 e 4;
 - e) mancato rispetto da parte del destinatario finale dei limiti previsti all'art. 8.6;

- f) mancato rispetto da parte del destinatario finale degli obblighi previsti all'art.17 del presente Avviso;
- g) mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento nei termini stabiliti all'art. 16.5 e mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti all'art. 16.6;
- h) rinuncia all'agevolazione trascorsi 30 gg dalla data di accettazione dell'agevolazione concessa;
- i) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria a causa di un fallimento fraudolento;
- j) qualora la realizzazione dell'investimento presenti gravi difformità rispetto all'investimento ritenuto ammissibile e non sia conforme a quanto previsto all'art. 18;
- k) la realizzazione dell'investimento in misura inferiore alla soglia minima prevista dall'articolo 18, comma 1, punto v.;
- l) disattesa rendicontazione delle tranche nei termini e nelle modalità previsti all'art. 19;
- m) gravi inadempimenti dell'impresa rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso, nel contratto di finanziamento ed in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda;
- n) mancato pagamento di tre rate del finanziamento agevolato erogato, anche non consecutive;
- o) qualora a causa del mancato adempimento dell'obbligo occupazionale dichiarato in sede di Domanda, il punteggio globale ottenuto dall'applicazione dei criteri di valutazione per l'ammissione alle agevolazioni subisca una diminuzione tale da determinare un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima stabilita per l'ammissibilità così come disposto all'art. 15, comma 7) del presente Avviso, ovvero, qualora tale diminuzione determini un punteggio che non consente la finanziabilità del progetto;

In caso di revoca totale si avrà la decadenza dal beneficio che comporterà il rimborso dell'intero importo del finanziamento e del contributo in conto capitale. Il Soggetto Gestore, in caso di revoca totale, dispone, la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero, in caso di revoca parziale, dispone la rimodulazione dell'agevolazione.

- 2. Costituisce causa di revoca parziale del finanziamento la non completa realizzazione del programma di investimento, nei limiti previsti all'art. 17, comma b).
- 3. In caso di revoca parziale, l'importo dell'agevolazione verrà proporzionalmente rimodulato sia nella quota parte relativa al finanziamento a tasso zero, sia rispetto al contributo in conto capitale e comporterà da parte del destinatario finale l'obbligo di rimborso della quota revocata.

Articolo 22 – Procedura di revoca e recupero del finanziamento

- 1. Qualora si verificano i presupposti di revoca di cui all'art. 21 il Soggetto Gestore procede con l'atto di revoca totale o parziale della agevolazione concessa, procedendo al recupero delle risorse erogate.
- 2. Il Soggetto Gestore, per il tramite della Banca Service, quindi, procede alla risoluzione del contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso ai sensi della L. n. 241/1990.
- 3. Il Soggetto Gestore comunica al destinatario finale l'avvio del procedimento di revoca entro 30 giorni dall'accertamento del presupposto di revoca ed assegna al destinatario della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine il destinatario finale può presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.
- 4. Il Soggetto Gestore prende atto degli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori informazioni/ elementi di giudizio, al fine di formulare le osservazioni conclusive in merito.

5. Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio del procedimento di revoca, esaminate le risultanze istruttorie, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, è comunicata al destinatario finale l'archiviazione del procedimento.
6. In caso contrario il Soggetto Gestore adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione concessa (sia del prestito a tasso zero che del contributo in conto capitale) e della conseguente risoluzione del contratto di finanziamento. Il Soggetto Gestore provvede al recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento. In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali. Successivamente il Soggetto Gestore trasmette ai destinatari il provvedimento di revoca e, ove necessario, avvia le conseguenti azioni per il recupero delle somme dovute, anche per il tramite di appositi Enti di riscossione.
7. L'atto di revoca costituisce in capo al Soggetto gestore il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'agevolazione concessa relativa sia al contributo che al finanziamento.

Articolo 23 – Informativa a tutela ai sensi della normativa sulla Privacy

1. Il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione al presente Avviso avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per gli scopi istituzionali.
2. Il trattamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e farà riferimento all' informativa riportata all'allegato 4 del presente Avviso.

Articolo 24 – Responsabile del procedimento e informazioni generali

1. Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è la dott.ssa Gabriella Pagano;
2. Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, rivolgendosi a FIRA S.p.A. all'indirizzo firapec@pec.fira.it;
3. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo mail fristart@fira.it.

Articolo 25 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme europee, nazionali e regionali vigenti.
2. L'Autorità di Gestione, attraverso FIRA S.p.A., effettua verifiche periodiche e costanti dello strumento finanziario e si riserva, di intesa con FIRA S.p.A., di assumere, in qualsivoglia momento tutte le iniziative volte a valutare l'andamento dell'Avviso e a garantire l'effettivo raggiungimento dei target di spesa previsti dal POR FESR Abruzzo 2014-2020, anche attraverso la valutazione di eventuali modifiche da apportare all'Avviso.
3. Qualora la dotazione finanziaria del presente Avviso dovesse essere incrementata con ulteriori risorse, in accordo con l'Autorità di Gestione della Regione Abruzzo, si procederà con lo scorrimento della graduatoria degli ammessi.

Articolo 26 – Definizioni

I termini indicati nel corpo del presente Avviso, al singolare o al plurale, con la lettera maiuscola vanno letti in riferimento alle seguenti definizioni:

«**Banca Service**»: Istituto di Credito che si occuperà del service bancario connesso alla gestione dello strumento finanziario denominato Abruzzo FRI START - POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020 Asse III Azione 3.5.1;

«**Contributo in conto capitale**»: Il contributo in conto capitale consiste nel classico contributo a "fondo perduto", che non prevede alcun vincolo di restituzione di capitale o pagamento di interessi;

«**De minimis**»: gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l'altro e con eccezioni, che l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'Impresa Unica in termini di ESL, non può superare 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

«**Destinatario Finale**»: il soggetto giuridico (Micro, Piccole e Medie Imprese di nuova costituzione o costituite da non oltre 48 mesi e liberi professionisti) che richiede e può beneficiare delle agevolazioni;

«**Disciplina Antiriciclaggio**»: D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

«**Disciplina Privacy**»: Regolamento UE 2016/679, "GDPR" e ss.mm.ii. ed ulteriore normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;

«**Finanziamenti o Prestito**»: finanziamento a tasso zero equivalente al 80% dell'agevolazione pubblica complessiva;

«**Fondo Prestiti**»: è lo strumento finanziario, gestito Fi.R.A. SpA Unipersonale, per la concessione di un prestito a tasso zero combinato ad un contributo in conto capitale di cui al presente Avviso;

«**FTE – Full Time Equivalent**»: Equivalenti a tempo pieno rappresenta un valore pari al numero dei lavoratori a tempo pieno di un'azienda e viene calcolato sommando tutte le ore lavorative in un anno erogate dal personale, full time, part-time o stagionali e dividendo, poi, il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno, convenzionalmente individuate in 1760 ore/annue;

«**Impresa**»: ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica;

«**Impresa Associate**»: in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle);

«**Impresa Autonoma**»: qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al RGE;

«**Impresa Collegata**»: in conformità all'allegato I al RGE e all'art. 2 (2) del Regolamento "*de minimis*", fatte salve le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano l'insieme di imprese definite Impresa Unica ed inoltre:

- le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considerano operare sullo «stesso mercato rilevante» le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su «mercati contigui» le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

«Impresa in Difficoltà»: in conformità al comma 18 dell'art. 2 del RGE 651/2014 e fatte salvo le precisazioni ivi previste, sono le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:

- nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

«Impresa Unica»: l'insieme di imprese come definito all'art. 2 (2) del Regolamento “*de minimis*”, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

«Legale rappresentante»: i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Società nei rapporti con terzi. Nel caso dei Liberi Professionisti non costituiti in forma societaria è il Libero Professionista stesso;

«Libero professionista»: soggetto giuridico equiparato alle Imprese dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica; se non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, devono essere titolari di Partita IVA; ove non diversamente specificato, la disciplina prevista nel presente Disciplinare e negli Avvisi per le Imprese si intende applicata anche ai Liberi Professionisti;

«MPMI» o «Micro, Piccole e Medie imprese»: imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti nell'allegato I al RGE e nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di

recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003). A tale categoria appartengono le Imprese Autonome che occupano meno di 250 addetti (in termini di Unità lavorative Annue – ULA) e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro ed, al contempo, il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI: si definisce «Micro Impresa» un'impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro; «Piccola Impresa» un'impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro; si definisce quindi «Media Impresa» una PMI che non sia una Piccola Impresa. In caso di Imprese non definibili come Imprese Autonome, il possesso dei parametri dimensionali è verificato sommando i dati delle Imprese collegate e, pro quota, delle Imprese associate;

«Nuove posizioni lavorative create espresse in unità equivalenti a tempo pieno (FTE – Full Time Equivalent)». Tale criterio registra l'incremento occupazionale derivante direttamente dal completamento del progetto vale a dire alla richiesta del saldo. L'assunzione dovrà essere effettuata in concomitanza con la conclusione del programma di investimento, così come definita all'art.18 comma 2. I lavoratori occupati per implementare il progetto non vengono conteggiati;

«Piano di investimento o Programma di Investimento o Progetto di Investimento»: progetto presentato dai Destinatari Finali a valere sull'Azione 3.5.1;

«POR»: Programma Operativo Regionale;

«Sede Operativa o Unità Locale»: è la sede abruzzese nella quale viene svolta l'attività destinataria delle agevolazioni previste dall'Avviso.

ALLEGATO A) – Settori di attività non ammissibili Reg. (UE) n. 1407/2013 (*De minimis*).

In applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “*de minimis*” non possono essere beneficiari delle agevolazioni concesse dal presente Avviso le:

- a. imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura (rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio)
- b. imprese attive nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;
- c. imprese attive nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato, nei casi seguenti: - quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; - quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d. imprese attive nei settori dell’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
- e. imprese attive in settori subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.

Se un’impresa operante nei settori esclusi opera anche in uno o più settori che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, gli aiuti di cui al presente avviso possono essere concessi per settori non esclusi dal citato Regolamento, a condizione che venga data evidenza degli stessi, mediante la separazione delle attività o la distinzione dei costi rispetto alle attività relative ai settori esclusi dal campo di applicazione del medesimo Regolamento.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi del regolamento “*de minimis*” godono di massimali diversi.

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso

ALLEGATI ALL'AVVISO

- Allegato A) Settori di attività non ammissibili ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 (*de minimis*);
- Allegato_1_Fondo_FRI_Start_Domanda_di_Ammissione;
- Allegato_2_Fondo_FRI_Start_Business_Plan;
- Allegato_3_Fondo_FRI_Start_Programma_degli_Investimenti;
- Allegato_3_Bis_Fondo_FRI_Start_Modello_Programma_degli_Investimenti.xlsx;
- Allegato_4_Fondo_FRI_Start_Informativa_Privacy;
- Allegato_5_Fondo_FRI_Start_Dichiarazione_di_Accettazione Contributo;
- Allegato_6_Fondo_FRI_Start_Adeguata_Verifica_Clientela.pdf;
- Allegato_7_Fondo_FRI_Start_Prospetto_Riepilogativo_delle_Spese_Sostenute;
- Allegato_7_Bis_Fondo_FRI_Start_Modello_Prospetto_delle_Spese_Sostenute.xlsx;
- Allegato_8_Fondo_FRI_Start_Richiesta_Modifica_Programma_Investimenti;
- Allegato_8_Bis_Fondo_FRI_Start_Modello_Modifica_Programma_degli_Investimenti.xlsx;
- Allegato_9_Fondo_FRI_Start_Dichiarazione_Liberatoria_del_Fornitore.